Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 75 del 31 marzo 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 56

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 18 marzo 1998, n. 25.

Previsioni di bilancio per l'anno 1999 e per il triennio 1999-2001.

SOMMARIO

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 18 marzo 1998, n. **25.**

Previsioni di bilancio per l'anno 1999 e per il triennio 1999-2001.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
A tutte le amministrazioni autonome
A tutti gli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti

PREMESSA

Nel 1997, il nostro Paese ha conseguito importanti risultati nel processo di convergenza prefigurato a Maastricht per l'avvio della terza fase dell'Unione monetaria europea: alla conferma dei parametri relativi al tasso di inflazione, al tasso di interesse a lungo termine e alla stabilità del cambio all'interno del Sistema monetario europeo, si è aggiunto un rapporto indebitamento netto - prodotto interno lordo ampiamente al di sotto del 3 per cento (2,7%).

Il processo di formazione del bilancio per il 1999 e per il triennio 1999-2001 non potrà che essere improntato alla prospettiva di stabilizzazione dei risultati conseguiti.

A tal fine viene confermata la necessità dell'impostazione restrittiva assunta negli ultimi anni nelle previsioni di bilancio, attraverso la rigorosa riconsiderazione dell'intervento pubblico, anche in vista del nuovo Documento programmatico per il prossimo triennio.

In tale contesto, si inserisce la nuova struttura del bilancio dello Stato stabilita dalla legge n. 94 del 1997, concretamente attuata per la prima volta con le previsioni del 1998. La riforma introduce rilevanti novità sotto molteplici profili, tra cui la distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione, allo scopo, da un lato, di migliorare il processo decisionale, rendendolo più consapevole; dall'altro, di sviluppare il processo di responsabilizzazione delle strutture amministrative, sia mediante l'individuazione di centri di responsabilità amministrativa cui riferire le nuove unità previsionali di base, sia con l'introduzione di tecniche di controllo di gestione, in correlazione con la definizione delle politiche pubbliche, anche mediante la ripartizione della spesa per le funzioni obiettivo. Il governo della spesa pubblica non può che trarne giovamento, attraverso la concreta attuazione dei principi di trasparenza e responsabilità previsti nei provvedimenti di riforma della pubblica Amministrazione.

1. - Gli obiettivi della politica di bilancio per il triennio 1999-2001.

Il bilancio programmatico dello Stato per il triennio 1998-2000 approvato dal Parlamento indica i seguenti obiettivi per i due anni terminali del triennio considerato:

- lieve calo della pressione tributaria rispetto al 1998;
- crescita della spesa corrente, al netto di interessi, regolazioni debitorie, rimborsi I.V.A. e operazioni relative al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, nella misura di un punto e mezzo per cento rispetto all'anno precedente;

- crescita della spesa in c/capitale in misura superiore all'incremento nominale del prodotto interno lordo.

Considerato che il bilancio programmatico comprende anche gli ulteriori interventi previsti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro complessivo degli obiettivi da perseguire si può pertanto così indicare:

a) il gettito delle **entrate tributarie,** da valutare sulla base della presumibile dinamica e delle variazioni legislative intervenute, sarà definito sulla base delle più aggiornate previsioni delle variabili macroeconomiche che lo influenzano;

b) a livello complessivo, le **spese correnti,** al netto degli interessi e delle poste correttive e compensative delle entrate, dovranno essere contenute, per il 1999, entro il livello risultante dalle *previsioni iniziali* del bilancio per il 1998 aumentate dell'1 per cento. Nel successivo biennio, le spese per acquisto di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle Amministrazioni potranno incrementarsi non oltre l'1 per cento per il 2000 e non oltre il 2 per cento per il 2001;

c) le **spese in conto capitale** nel complesso potranno incrementarsi, in ciascuno degli anni del triennio, in misura non superiore al 4 per cento. A tali incrementi potrà farsi luogo soltanto dopo l'individuazione, da parte delle singole Amministrazioni, degli interventi prioritari, una volta verificato che non vi siano, né siano prevedibili, residui di stanziamento o disponibilità di tesoreria per interventi autorizzati e non ancora effettuati.

2. - Le linee generali di razionalizzazione della spesa.

Da queste indicazioni di tipo generale, che riguardano il totale della spesa statale, discendono alcune implicazioni per le singole categorie di spesa che qui si riassumono separatamente per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.1 - Per quanto riguarda le **autorizzazioni di competenza**, le singole Amministrazioni dovranno procedere a un riesame puntuale delle esigenze effettive con particolare riguardo alla spesa relativamente flessibile o comunque non legislativamente predeterminata, individuando in particolare la spesa che potrebbe essere ridotta o eliminata senza apprezzabili conseguenze negative. In tale contesto, occorre distinguere le spese necessarie ad assicurare il mantenimento dell'attuale livello dei servizi da quelle volte all'ampliamento del livello medesimo, anche attraverso il soddisfacimento di nuovi bisogni. *Le previsioni a legislazione vigente non devono includere né nuovi interventi né ampliamento dell'offerta di servizi esistenti.*

Nell'ambito di queste spese, in particolare vanno osservate le seguenti indicazioni:

a) per le **spese correnti** diverse dagli oneri per il personale e da quelle legislativamente predeterminate, *la previsione per il 1999 dovrà essere mantenuta entro gli stessi valori indicati dalla legge di bilancio per il 1998*; il rispetto di tale vincolo dovrà essere garantito per ciascun Ministero o Amministrazione ; per il biennio 2000-2001 la previsione non potrà prevedere incrementi superiori rispettivamente all'1 e al 2 per cento;

b) particolare cura dovrà essere posta per le previsioni delle **spese di personale** e delle spese di **finanziamento della sanità** : per le prime, dovrà essere data illustrazione specifica degli effetti della legislazione vigente in materia di nuove assunzioni e di applicazione delle norme sul part-time ; per le seconde, dovrà essere fornita precisa indicazione dei fabbisogni di finanziamento del sistema sanitario, mostrandone la coerenza con quanto risulterebbe dalla applicazione per il 1999 delle prescrizioni delle leggi vigenti ;

c) per le altre spese per **trasferimenti** occorre innanzitutto separare rigorosamente quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime (spese previste da disposizioni legislative) l'iscrizione in bilancio è consentita soltanto se disposta da specifici provvedimenti legislativi, cioè da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento; l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un provvedimento specifico, deve essere espressa, cioè individuata nei suoi elementi essenziali direttamente dalla legge (beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.).

Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative) gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1998 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione. In particolare, sono da eliminare tutte le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate.

d) per le spese di acquisto di beni e servizi per la **difesa nazionale** si applica lo stesso criterio di invarianza complessiva. La

realizzazione di tale obiettivo potrà realizzarsi:

d.1 - mediante una congrua diluizione temporale delle spese di ammodernamento e potenziamento, compatibile con la realizzazione dei nuovi programmi; per tali spese, collocate convenzionalmente nella categoria IV, eventuali maggiori esigenze specifiche, collegate ai programmi e ai progetti in corso di attuazione, andranno compensate con corrispondenti riduzioni su altri capitoli di spesa;

d.2 - mediante una rigorosa e razionale applicazione dell'articolo 1, commi da 96 a 118, della legge n. 662 del 1996, concernenti la ristrutturazione dello strumento militare ;

d. 3 - mediante una efficace e responsabile applicazione delle nuove norme sul bilancio, che consentono variazioni compensative nell'ambito della medesima unità previsionale di base.

2.2 - Per quanto riguarda le ***autorizzazioni di cassa***, particolare attenzione dovrà essere posta per i capitoli che comportano trasferimenti a enti esterni, tenuti al rispetto della normativa sulla Tesoreria unica. L'entità delle relative autorizzazioni di cassa dovrà essere definita per il 1999 in modo che le disponibilità sui rispettivi conti di Tesoreria si riducano progressivamente rispetto ai valori attuali e risultino, al 31 dicembre 1999, non superiori al dieci per cento circa delle spese di bilancio di ciascun ente.

2.3. - Per la spesa di cui al precedente punto 2.1/a, relativamente flessibile, o comunque non legislativamente predeterminata in modo rigido, per la quale è richiesta l'invarianza degli stanziamenti rispetto al 1998, occorrerà:

– discriminare la spesa che riveste utilità per il corpo sociale da quella

che potrebbe essere ridotta o addirittura eliminata senza conseguenze apprezzabili;

- distinguere le spese di funzionamento necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi da quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.

Con riferimento al primo aspetto, gli stanziamenti devono essere depurati dagli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei compiti istituzionali. La realizzazione dell'obiettivo dell'invarianza dovrà essere garantita anche da proposte che ciascuna Amministrazione dovrà effettuare per le necessarie soppressioni di capitoli di bilancio e di programmi di spesa attraverso, se necessario, proposte di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno.

Rientra in tale contesto l'esigenza di individuare, per ciascun oggetto di spesa, la quota in qualche modo "vincolata", corrispondente cioè ad obbligazioni verso terzi giuridicamente perfezionate aventi incidenza nel 1999. La ricognizione di tali spese è finalizzata a circoscrivere l'area non vincolata, sulla quale è direttamente attivabile la procedura delle variazioni compensative di competenza dei responsabili della gestione, secondo le linee innovative introdotte con la riforma. Di tale esigenza le Amministrazioni sono state preavvertite opportunamente con la recente circolare telegrafica n.116760 del 24 febbraio u.s.

In conclusione, ciascun centro di responsabilità amministrativa, individuato sulla base del bilancio per l'anno in corso ovvero dei provvedimenti di variazione che si prevede possano essere emanati nel 1998, potrà concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni

del bilancio 1999 sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sarà possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative tra capitoli della stessa unità previsionale.

La formazione del bilancio potrà utilmente avvalersi anche delle modifiche all'uopo predisposte negli elaborati di base per le nuove previsioni. Tali modifiche recepiscono le innovazioni recate dal provvedimento di riforma del bilancio.

Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica.

Si ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

p. *Il Ministro:* GIARDA

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 1999 E PER IL TRIENNIO 1999 - 2001

NOTA TECNICA E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

N.B.: I Direttori degli Uffici Centrali del Bilancio, cui l'articolo 28 della legge di contabilità di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione, sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive.

1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI

1.1. - Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilità precisate nel bilancio programmatico dello Stato per il triennio 1998-2000, il progetto di bilancio 1999 e il bilancio pluriennale 1999-2001 - ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come modificati dalla legge n. 94 del 1987 - devono essere redatti sulla base della legislazione vigente e quindi anche alla stregua delle implicazioni finanziarie recate da provvedimenti legislativi al momento intervenuti.

1.2. - Le singole Amministrazioni, nel formulare le proposte di spesa, dovranno procedere a una **revisione rigorosa** delle dotazioni di bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati nella circolare.

Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti innanzi indicate, unitamente alla completa revisione dell'intero quadro contabile di ciascun capitolo, nell'ambito delle rispettive unità previsionali, segnerà il **limite complessivo massimo** delle assegnazioni di competenza di ogni Amministrazione; eventuali maggiori necessità connesse a spese obbligatorie e inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale. Nella dimostrata impossibilità di proporre riduzioni delle spese correnti, dovrà operarsi, con gli stessi criteri, sulle dotazioni delle unità previsionali di conto capitale.

2. - BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA

L'avvio delle procedure per l'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente 1999-2001 non può prescindere dal considerare l'attuale struttura del bilancio di previsione dello Stato, derivante dalla richiamata legge n. 94 del 1997.

La riforma ha tra l'altro comportato la distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione; sotto il primo profilo, com'è noto, il progetto di bilancio viene articolato in unità previsionali di base stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa.

A proposito dei criteri e parametri di formazione delle previsioni, poi, la nuova normativa (art. 4 bis della legge 468/1978 e art. 2 del decreto legislativo 279/1997) indica che gli stanziamenti vanno proposti e determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nel periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna Amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

La cennata attività propositiva dovrebbe risultare agevolata dall'esperienza delle previsioni 1998, la quale, peraltro, necessita di affinamenti e perfezionamenti ai fini del più confacente allineamento alle indicazioni normative, in modo particolare per quanto concerne la

proposta dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali alla stregua degli obiettivi e programmi nonché degli elementi da riportare nella nota preliminare cui si farà cenno in seguito.

E' appena il caso di ricordare che l'adempimento richiamato nell'art. 4 bis della legge 468/1978, introdotto dalla legge 94/97, ha trovato una prima attuazione con la nota direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998 e successivo D.P.C.M. del 20 febbraio 1998 in materia di conservazione dei residui di stanziamento, in relazione allo stato di attuazione dei programmi in corso.

Ai fini della formulazione delle proposte per la costruzione del bilancio a legislazione vigente, potranno essere utilizzate le consuete "schede-capitolo" appositamente predisposte dal Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato.

2.1. - Schede- capitolo

Le schede-capitolo da utilizzare per le proposte di previsione - contestualmente , a quelle per l'assestamento del bilancio 1998 - si presentano sostanzialmente modificate rispetto a quelle utilizzate per i decorsi esercizi. Ad ogni buon fine, alla nota tecnica viene accluso un prototipo di scheda-capitolo della spesa.

Occorre, preliminarmente, considerare che pur se le proposte dovranno incentrarsi sulla individuazione degli obiettivi e dei programmi da perseguire da ciascuna Amministrazione con riferimento alle unità previsionali, la concreta attività propositiva dovrà realizzarsi attraverso le schede-capitolo concernenti i singoli capitoli (unità elementari gestionali), che permetteranno riassunzioni in unità previsionali per la decisione parlamentare e consentiranno, nel

contempo, la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia.

Per le spese, i riquadri delle schede-capitolo che evidenziano le caratteristiche del piano di formazione (competenza) e del piano di gestione (competenza-residui accertati/presunti - massa spendibile - cassa) si presentano del tutto uguali al passato, anche se riportano una diversa collocazione. Tali schede vanno utilizzate per la formulazione delle proposte complessive dell'intero quadro contabile del capitolo (residui - competenza - cassa).

Sul piano espositivo, le novità introdotte nelle nuove schede-capitolo risultano le seguenti:

- esplicitazione, in apposito campo, del centro di responsabilità amministrativa, responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse finanziarie assegnate;
- esplicitazione, in apposito riquadro, dell'"unità di voto" corrispondente all'unità previsionale, oggetto dell'approvazione parlamentare, nel cui ambito è collocato il capitolo;
- evidenziazione dell'"unità conoscitiva" quale specificazione nel disegno di legge di bilancio dei dati conoscitivi dell'unità previsionale (personale – beni e servizi – informatica di servizio);
- indicazione, in apposito riquadro da riempire a cura delle Amministrazioni, delle funzioni - obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto della attività amministrativa;
- indicazione, in apposito riquadro da riempire a cura delle Amministrazioni, della quota giuridicamente obbligatoria della

spesa classificata "fabbisogno" (FB). In proposito si rinvia al successivo punto 2.1.1.;

indicazioni, a cura delle Amministrazioni, da riportare sulla scheda-capitolo per consentire gli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 6 bis della legge 468 del 1978, come modificata dalla legge 94 del 1997. In proposito si rinvia al successivo punto 2.1.2.

La classificazione della spesa per funzioni obiettivo – gia evidenziata nel febbraio 1998 in allegato a ciascuno stato di previsione e limitata al primo livello di classificazione – viene sviluppata quest'anno nella scheda-capitolo su quattro livelli (finalità, funzioni, macroservizi e servizi), dove le finalità rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue; le funzioni delineano le specifiche aree sulle quali si agisce per poter perseguire gli obiettivi primari; i macroservizi esprimono le missioni perseguite da ciascuna amministrazione; i servizi individuano l'insieme delle attività poste in essere per la realizzazione di un obiettivo elementare.

A tale scopo nella scheda-capitolo è prevista l'indicazione di una percentuale dello stanziamento da riferire al livello minimo della suesposta classificazione.

La nuova classificazione per funzioni obiettivo rappresenta il risultato della ricognizione ed analisi delle attività e dei servizi delle diverse Amministrazioni compiuta dai rispettivi Servizi di controllo interno e dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio ai sensi della circolare ministeriale n. 65 del 22 agosto 1997.

Le funzioni obiettivo da utilizzare e i relativi livelli devono essere ricavate dall'apposito documento che verrà fornito in allegato alla raccolta delle schede-capitolo di pertinenza di ciascuna Amministrazione.

2.1.1. La ricognizione delle spese aventi "carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale" è richiesta in relazione all'art. 2, comma 4 quater della legge 468/1978 come modificato dalla legge n. 94 del 1997.

In proposito, si richiama quanto già rappresentato con circolare telegrafica prot. n. 116760 del 24 febbraio 1998 in ordine alla necessità di pervenire ad una esatta individuazione delle previsioni di spesa giuridicamente obbligatorie sulle quali non potrà esercitarsi il potere compensativo discrezionale della dirigenza.

Appare evidente che la configurazione giuridica delle suddette spese e le rispettive aree influenzerà la responsabilizzazione delle funzioni dirigenziali tenuto conto che l'area delle spese discrezionali risulterà ampia in ragione inversa alla delimitazione dell'area delle spese giuridicamente obbligatorie.

Prescindendo quindi dagli oneri determinati in via diretta o indiretta dalla legge, la ricognizione dovrà riguardare le spese classificate "fabbisogno" (FB); correlativamente, i capitoli interessati, nell'ambito di ciascuna unità previsionale, andranno opportunamente considerati e nel riquadro contrassegnato con la dicitura "natura della spesa", le Amministrazioni riporteranno la quota percentuale relativa ad obbligazioni giuridicamente perfezionate che verrà a costituire la parte in un certo senso consolidata delle previsioni.

Ove non venisse riempito nel predetto riquadro l'apposito campo, significherà che tutta la spesa (lo stanziamento del capitolo) non ha carattere giuridicamente obbligatorio.

2.1.2. Tra le modifiche introdotte dalla legge 94 del 1997 alla legge 468 del 1978, rilevano quelle concernenti i commi 5, 6 e 6 bis dell'articolo 2 che afferiscono a elementi informativi da fornire al Parlamento in ordine ad aspetti che sinteticamente possono indicarsi come "regionalizzazione della spesa statale".

Il comma 5 prevede che il Ministro del bilancio e della programmazione economica (ora Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica) presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza, nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

I commi 6 e 6 bis, poi, prevedono la predisposizione di appositi allegati a ciascuno stato di previsione della spesa, dove esporre per unità previsionali di base, rispettivamente, le risorse destinate alle aree

previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive; nonché le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

I dati relativi ai cennati adempimenti potranno essere tratti da indicazioni che le Amministrazioni dovranno riportare sulle schede-capitolo con le seguenti avvertenze:

* le schede sono predisposte in modo da consentire - in apposito riquadro posto sul retro - la specificazione del riferimento ai suddetti commi 5, 6 e 6 bis, con i relativi importi in termini di competenza e di residui, per il dettaglio delle quote di stanziamento da riferire alle regioni interessate e per le fattispecie da considerare negli allegati previsti dai ripetuti commi 6 e 6 bis dell'articolo 2 della legge 468/78 e successive modificazioni e integrazioni;
* tenuto conto delle prevedibili difficoltà iniziali della rilevazione dei dati, per cui appare consigliabile procedere progressivamente, le indicazioni delle Amministrazioni andranno riferite, in via sperimentale per l'anno 1999, alle sole spese di investimento e quindi i dati relativi alle risorse destinate alle regioni o alle aree di cui al comma 5 riguarderanno solo i capitoli compresi nelle unità previsionali allocate sotto le "spese in conto capitale";
* nel caso di capitoli, riconducibili al punto precedente, che costituiscono "fondi da ripartire", l'indicazione della ripartizione per regioni va effettuata solo se questa risulta possibile in sede di formulazione delle proposte di previsione;

* qualora le proposte di stanziamento formulate dalle Amministrazioni venissero definite in modo diverso ai fini della presentazione al Parlamento del disegno di legge del bilancio di previsione 1999, verrà provveduto automaticamente a variare in modo proporzionale gli importi pro-quota riferiti alle regioni o alle aree di cui ai comma 5;

L'inserimento di tutti di dati di cui al presente punto 2.1.2. negli archivi del sistema dipartimentale dell'Ispettorato Generale del Bilancio sarà eseguita a cura degli Uffici Centrali del Bilancio nei termini riportati nel calendario degli adempimenti (cfr. punto 6).

2.1.3. Per le entrate, le proposte per le previsioni 1999 dovranno essere formulate attraverso le schede - capitolo prodotte dal Sistema Informativo, le quali terranno conto della nuova struttura del bilancio dello Stato in precedenza precisata. Anche esse riportano modifiche rispetto al passato, in sintonia le modifiche introdotte nelle correlative schede per le spese, illustrate nel precedente punto 2.1..

2.2 - Criteri di definizione delle proposte di spesa

2.2.1 - Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per quanto concerne gli stanziamenti la cui quantificazione annua è specificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare nelle previsioni a legislazione vigente per l'anno 1999 deve essere quello autorizzato per tale anno con la Tabella C della legge finanziaria 1998.

Le proposte dovranno essere riportate nelle "schede-capitolo" che evidenziano, tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi predeterminati.

Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 1998-2000 - non ancora recepite nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei "fondi speciali", con riduzioni di spesa o con maggiori entrate - dovrà essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.

Per quanto, in particolare, attiene allo scaglionamento delle spese pluriennali, la quota del bilancio 1999 da assumere nei pertinenti capitoli dovrà corrispondere a quella indicata nella Tabella F della legge finanziaria 1998.

E' importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 1998-2000, nel bilancio di previsione 1999 potrà essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 1998 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente.

2.2.2. - La rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni di bilancio di natura corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della riconsiderazione globale di ogni stanziamento, - essendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale - deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 1998, non soltanto attraverso una migliore e più razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi possono essere evitate con il razionale

utilizzo delle capacità professionali e tecniche del personale delle stesse Amministrazioni.

A tale fine, le "schede capitolo" messe a disposizione delle Amministrazioni rispecchiano l'esigenza della profonda riconsiderazione degli stanziamenti; pertanto per le spese non predeterminate legislativamente, non viene esposta alcuna ipotesi di previsione per il 1999. In virtù del cennato criterio, le note giustificative degli stanziamenti proposti, da redarre su fogli da allegare alle schede stesse, dovranno consentire l'individuazione delle intere occorrenze necessarie all'assolvimento dei compiti demandati e, eventualmente, di quelle volte al soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze incomprimibili.

In questa linea è da perseguire il contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc.; l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonché degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.

A tal fine, giova richiamare la norma presente nella legge n. 94 del 1997 di riforma del bilancio dello Stato, cui in precedenza si è fatto cenno, la quale offre, ove del caso, la possibilità di operare variazioni compensative tra capitoli rientranti nella medesima unità previsionale di base, con la procedura descritta nella richiamata circolare n. 81 del 7 novembre 1997.

Un'analisi altrettanto accurata deve essere condotta nel comparto delle spese di ufficio e in quelle che le Amministrazioni potranno effettuare con i fondi disponibili sui propri bilanci.

In quest'opera di riconsiderazione delle dotazioni complessive, una analisi particolarmente rigorosa è richiesta per le Amministrazioni che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello Stato (Polizia di Stato, Difesa, Guardia di finanza, Servizi antincendi, Corpo forestale, Servizi penitenziari) e che concentrano nel funzionamento notevoli spese per acquisto di beni e servizi. Pur nella essenzialità e indispensabilità dei relativi oneri, esistono margini di contenimento legati alla programmazione delle varie spese e forniture, non dimenticando, fra l'altro, che alcuni di questi servizi beneficiano di stanziamenti straordinari recati da leggi di "potenziamento".

2.2.3. - In presenza di un fabbisogno del settore statale ancora troppo elevato, anche la spesa in conto capitale deve essere profondamente rivista.

Ancor più che per i decorsi esercizi, si avverte che saranno giudicate inammissibili le proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 1998, relativamente ai capitoli che presentino consistenti residui, specie "di stanziamento" o che sottendono erogazioni che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilità speciali che registrino ampie disponibilità. A tale riguardo si rinvia a quanto rappresentato, per casi del genere, al successivo punto 3 relativo al bilancio annuale di cassa, nonché ai criteri indicati nell'art. 2 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Ai fini di una compiuta valutazione delle occorrenze per le spese di investimento, poi, in armonia con il dettato dell'articolo 4 bis della legge 468 del 1978, in precedenza richiamato, verranno tenuti in debita considerazione i residui di stanziamento unitamente allo stato di attuazione dei programmi in corso afferenti alle spese di cui trattasi.

2.2.4. - Come è noto la legge 8 agosto 1995 n. 335, recante "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", ha ridefinito il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione ed ha, quindi, costituito parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998.

Particolari riflessi, poi, si sono avuti in sede di formulazione delle previsioni di competenza 1997 e 1998 per la considerazione delle implicazioni derivanti dai contributi previdenziali a carico dello Stato, per la necessità di considerare le occorrenti variazioni integrative degli stanziamenti dei capitoli relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in servizio presso tutte le Amministrazioni statali.

Ciò premesso, le Amministrazioni avranno cura di verificare l'allineamento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati dalla normativa della richiamata legge n. 335/1995, alle occorrenze finanziarie conseguenti agli obblighi contributivi introdotti.

Ciò, considerato altresì che dall'anno 1996 il carico delle pensioni statali è stato assunto dall'I.N.P.D.A.P., che vi provvede con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro (le varie Amministrazioni statali e

Aziende autonome) e con una contribuzione straordinaria a carico dello Stato per la differenza tra carico pensioni e contributi.

2.3 - Criteri di definizione delle proposte di entrate

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Ministero delle finanze, da inviare contestualmente alle proposte.

Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni, appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle Regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.

3. - BILANCIO ANNUALE DI CASSA

Occorre innanzitutto porre l'accento sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, in sintonia con l'intendimento che ha guidato il legislatore (articoli 1 e 2 della legge n. 468/1978) nella considerazione che l'autorizzazione di cassa

assegnata viene, in definitiva, a comportare riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.

A tale posizione si sono allineate le misure poste in essere in sede di definizione della manovra di finanza pubblica 1998-2000 recepita nelle relative previsioni di bilancio, nonché quelle dettate con il decreto legge 669/96 convertito dalla legge n. 30 /1997 di completamento della manovra di finanza pubblica 1997.

Per quanto riguarda le proposte in termini di cassa da riflettere sulle schede-capitolo, appare evidente che le proposte medesime si devono muovere nell'ottica di contenimento innanzi richiamata.

Per ciascun capitolo di bilancio, le Amministrazioni in indirizzo dovranno indicare la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile.

A questi fini, pregiudiziale appare la determinazione presuntiva della consistenza dei residui attivi e passivi che la gestione 1997 lascerà al 1998.

In particolare, per i residui passivi, prendendo le mosse da quelli accertati con il consuntivo 1997 e dalle dotazioni di competenza del 1998 (massa spendibile 1998), per giungere ad un'attendibile valutazione dei "presunti" residui passivi al 1 gennaio 1999, occorrerà ipotizzare per ciascun capitolo i pagamenti effettuabili nel corrente anno finanziario. A tal fine, occorre considerare la necessità di compensare, in sede di provvedimento di assestamento del bilancio, le maggiori autorizzazioni di cassa, eventualmente conseguenti all'accertamento definitivo delle consistenze dei residui passivi al 31 dicembre 1997, preferibilmente a livello di titolo e, comunque, non superando il volume

complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio 1998 integrata con le variazioni intervenute per atto amministrativo.

Questa stima delle operazioni di pagamento per il 1998 - depurata eventualmente dell'ammontare dei residui passivi perenti eliminati dal bilancio - raffrontata con la predetta massa spendibile, farà emergere la presunta consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1998, la quale, rappresentando una componente della massa spendibile 1999, condiziona con la sua attendibilità la formulazione della previsione delle nuove autorizzazioni di pagamento.

In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica, ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilità speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.

In tali casi, le proposte delle Amministrazioni dovranno considerare un livello di autorizzazioni di cassa compatibile con l'obiettivo di ridurre le giacenze anomale dei conti di tesoreria o delle contabilità speciali interessate, alla data del 31 dicembre 1999, entro il limite massimo del 10 per cento della spesa dell'ente o organismo interessato.

4. - BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE

4.1. - Spese

Le previsioni di spesa per il 2000 e per il 2001 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:

a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovrà essere effettuata, per il 2000, secondo quanto indicato nella

Tabella F della legge finanziaria 1998. Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 1998-2000, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovrà essere considerato per il 2000 e per il 2001 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 1999.

Per le spese il cui scaglionamento si protrae nell'anno 2002 e successivi, dovrà essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte;

b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua é demandata alla legge finanziaria, per ciascuno degli anni 2000 e 2001 dovranno essere gli stessi previsti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 1998;

c) per gli oneri inderogabili, i quali, com'è noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri desumibili dalle norme stesse, la proiezione dovrà svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi;

d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati ad alcuna precisa quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 2000 e 2001 non potranno superare, a livello complessivo, un incremento dell'1 per cento e del 2 per cento.

I bozzoni rimessi alle Amministrazioni per la formulazione delle proposte per il bilancio triennale 1999-2001 non recheranno alcuna ipotesi di stanziamento.

4.2. - Entrate

Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente, formulate per il 1999, dovrà essere effettuata, come

si e già detto, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito é collegato.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa da redigere dai competenti Uffici del Ministero delle finanze e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.

5. - ADEMPIMENTI PARTICOLARI

5.1. - Eliminazione dei residui

5.1.1. - Attivi. Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le Amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si richiama, come tutti gli anni, l'attenzione sulla necessità di una puntuale applicazione degli articoli da 263 a 268 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definite attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze".

Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunità di eliminare anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi più vari, sostanzialmente inesigibili.

5.1.2.- Passivi. Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 468 del 1978, le Amministrazioni, per il tramite dei coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della gestione 1999.

Quanto ai residui di stanziamento, la legge di riforma ha demandato ad una valutazione di merito da parte del Ministro del Tesoro, in sede di formazione del bilancio di previsione, la loro conservabilità in relazione allo stato di attuazione dei programmi e progetti; le relative procedure sono state definite con la già cennata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, anticipandone la quantificazione nella idonea sede del rendiconto.

Coerentemente, sulla quantificazione dei residui di stanziamento le Amministrazioni si atterranno in via generale ai criteri dell'indicata direttiva, nella consapevolezza che la quantificazione definitiva di tali residui sarà effettuata in sede di rendiconto 1998 entro il 15 febbraio 1999.

5.2. - Particolari adempimenti del Ministero della difesa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa

dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello in ferma di leva o volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica.

5.3. - Spese di personale.

Si va sempre più imponendo la necessità di una programmazione del fabbisogno di personale e, quindi, l'esigenza di una previsione puntuale delle risorse umane. Tale ottica è prevista anche dalla nuova regolamentazione delle assunzioni di cui alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

A tal fine risultano già impostati i modelli decisionali elaborati in attuazione del titolo V del d. leg.vo n. 29/93, basati sulle fasi della programmazione economica, del monitoraggio, della rendicontazione e dell'analisi dei risultati, necessari sia per i sistemi direzionali, quali e quello del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sia per i sistemi gestionali di ogni amministrazione.

Come per i decorsi esercizi è in atto una procedura informatica per cui viene richiesta un'analisi delle previsioni di bilancio mediante appositi

modelli di rilevazione analitica, articolati per centri di responsabilità e per capitoli di spesa.

Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni per una uniforme rilevazione. Fin d'ora si puntualizza che i richiamati modelli vanno restituiti compilati ai competenti Uffici centrali del bilancio entro la data del 28 aprile 1998.

5.4. - Allegato relativo alle spese per la ricerca scientifica e tecnologica.

Allo scopo di porre in evidenza le spese destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, agli stati di previsione dei singoli Ministeri dovrà essere unito apposito allegato. Considerata l'importanza di tale documento ai fini dell'individuazione e della quantificazione delle **risorse finanziarie destinate dallo Stato alla ricerca scientifica e tecnologica,** si confermano le istruzioni impartite in passato.

5.5. - Allegati relativi alle risorse destinate alle regioni.

Come già evidenziato in occasione delle indicazioni sulla "scheda-capitolo", i commi 6 e 6 bis dell'articolo 2 della legge 468 del 1978 prevedono che ciascuno stato di previsione sia corredato di un apposito allegato dove vengono esposte, per unità previsionali di base le risorse destinate alle aree previste dal comma 5 della medesima legge 468 e alle singole realtà regionali.

I dati che verranno riportati nei predetti allegati, verranno ricavati automaticamente dalle indicazioni che, al riguardo, dovranno essere fornite dalle Amministrazioni in sede di formulazione delle proposte di previsione tramite le ripetute schede-capitolo.

Si invitano, quindi, le Amministrazioni stesse a porre la massima cura, al fine di consentire le rilevazioni previste dalla richiamata normativa da trasfondere negli allegati di cui sopra.

5.6. - Acquisti beni e servizi.

Com'è noto l'articolo 3 - comma 4 - del decreto legislativo n. 430 del 5 dicembre 1997, ha ridisegnato le competenze e l'attività del Provveditorato Generale dello Stato, quale organo di coordinamento e consulenza in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni dello Stato.

Ciò premesso le Amministrazioni medesime dovranno darsi carico anche delle spese al momento sostenute direttamente dal Provveditorato stesso.

Già in sede di proposte per l'assestamento delle previsioni di bilancio per l'anno 1998 si dovrà procedere ad una opportuna riconsiderazione delle appostazioni contabili relative alle predette acquisizioni di beni e servizi e a tali fini si rinvia a quanto verrà precisato nella apposita circolare sull'assestamento.

Resta comunque confermata la possibilità per le Amministrazioni di richiedere al Provveditorato Generale dello Stato l'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento (art. 3 - comma 4), delegando in tutto o in parte l'acquisto di beni e servizi; in tal caso, in sede di gestione, si dovrà operare il conseguente trasferimento di fondi con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Per le previsioni 1999, pertanto, le Amministrazioni interessate dovranno formulare proposte di stanziamenti per l'effettuazione delle

spese finora sostenute dal Provveditorato, il quale, per parte propria, potrà conservare sui competenti capitoli solo la quota di propria pertinenza. Le spese in questione dovranno trovare idonea allocazione nei pertinenti centri di responsabilità / unità previsionali/ capitoli.

5.7. - Articoli del disegno di legge.

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nel disegno di legge di approvazione del bilancio - in sintonia con le cennate innovazioni introdotte dalla legge n. 94 del 1997 - tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.8. - Note preliminari degli stati di previsione.

Ciascuno stato di previsione dovrà essere illustrato da una "nota preliminare" ed integrato da un allegato tecnico che risponda alle prescrizioni della legge di riforma, per cui " nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento" (articolo 2, comma 4 quater, della legge 468 del 1978, introdotto dalla legge 94 del 1997).

Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati.

Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione.

Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Le note preliminari devono essere inoltrate alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio - entro il 12 maggio 1998.

5.9. - Elenchi da allegare alla Tabella n. 2 (Tesoro).

Gli Uffici Centrali del Bilancio presso le Amministrazioni Centrali sono invitate a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro concernenti:

- spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1);

- capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 2);

- capitoli per i quali è concessa al Ministro del tesoro la facoltà di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3).

Inoltre, sarà cura degli Uffici Centrali del Bilancio rivedere la classificazione economica e funzionale ai fini dell'aggiornamento dei raggruppamenti dei capitoli secondo i codici economico e funzionale, di cui agli Allegati n. 1 e n. 2 che corredano i singoli stati di previsione.

5.10. - Nomenclatore degli atti.

Tenuto conto della notevole rilevanza che vanno assumendo i riferimenti normativi sottostanti ai capitoli nell'ambito delle rispettive unità previsionali, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, e in vista dell'avvio delle procedure concernenti il mandato informatico si conferma la necessità di procedere, ove occorra, all'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti".

6.- CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le proposte di previsione - contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 1998 - andranno riportate nelle più volte richiamate "schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza e di cassa 1999 e nelle schede per il bilancio pluriennale 1999-2001: dette schede nei termini precisati al punto 2.1.1. dovranno essere ritirate a cura degli Uffici Centrali del Bilancio - per il successivo inoltro alle competenti Amministrazioni - il **9 aprile 1998** presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio Divisione III - Via XX Settembre n. 97.

Le richiamate "schede-capitolo", debitamente compilate, dovranno essere restituite ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio inderogabilmente **entro il 28 aprile 1998**.

I medesimi Uffici Centrali, avranno cura di provvedere ad inserire negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato Generale del Bilancio, gli elementi previsionali contenuti nelle più volte richiamate "schede-capitolo" (compresi quelli riportati sul retro, finalizzati alla predisposizione degli allegati di cui ai commi 6 e 6 bis della legge 468/78 e successive modificazioni e integrazioni) **entro il 12 maggio 1998.**

Completato l'inserimento dei dati potranno essere richieste all'Ispettorato Generale del Bilancio - Divisione III - le stampe delle proposte di bilancio 1999 da sottoporre ai competenti Consigli di Amministrazione per gli adempimenti di pertinenza.

Per i capitoli di entrata in gestione alle singole Amministrazioni si dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese.

Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 1999-2001, nonché tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire allo scrivente entro il 15 maggio 1998.

SIRGS

STATO DI PREVISIONE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DELLA SPESA

CAPITOLO

ST. PR.	APP	E.S.	NUMERO
DESTINAZIONE / PROVENIENZA			

ATTRIBUTI CAPITOLO DI GESTIONE

TIT	CODIFICA ECONOMICA (CAT / CE2 / CE3)	RAG.	FONDO	T.C.R. (LETT C / LETT F)	T.O.A.	ELENCHI

NATURA DELLA SPESA

DENOMINAZIONE RIDOTTA DEL CAPITOLO

UNITÀ DI VOTO

UNITÀ CONOSCITIVA

FUNZIONI OBIETTIVO

LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	DESCRIZIONE	%	%

ATTRIBUTI CAPITOLO DI FORMAZIONE

TIT	CODIFICA ECONOMICA (CAT / CE2 / CE3)	RAG.	FONDO	T.C.R. (LETT C / LETT F)	T.O.A.	ELENCHI

NATURA DELLA SPESA

DENOMINAZIONE RIDOTTA DEL CAPITOLO

UNITÀ DI VOTO

UNITÀ CONOSCITIVA

FUNZIONI OBIETTIVO

LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	DESCRIZIONE	%	%

N.B.: TUTTI GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE.

QUADRO RIASSUNTIVO CAPITOLO

DATI GESTIONALI

	(1) LEGGE BILANCIO	VARIAZIONI (2) ATTI AMMINISTRATIVI	+/-	VARIAZIONI (3) ASSESTAMENTO	+/-	BILANCIO ASSESTATO (4 = 1+2+3)	VARIAZIONI (5 = 6-4)	+/-	(6) PREVISIONI
COMPETENZA									
RESIDUI (ACCERTATI/PRESUNTI)									
MASSA SPENDIBILE									
CASSA									

QUADRO ANALITICO PIANI DI FORMAZIONE

	CLASSE	PG								

NOTE A TERGO

FUNZIONARIO RESPONSABILE: ....

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 0 7 5 0 9 8 *

L. 4.500